



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
(Provincia di Livorno)

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ in data _____

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capitolo I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 Finalità del Regolamento
- Art. 2 Attribuzioni in materia di Servizi di Polizia Mortuaria e Cimiteri
- Art. 3 Responsabilità
- Art. 4 Servizi Gratuiti e a Pagamento
- Art. 5 Atti a disposizione del pubblico

Capitolo II – DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

- Art. 6 Depositi di osservazione ed obitori

Capitolo III – FERETRI

- Art. 7 Deposizione del cadavere nel feretro
- Art. 8 Verifica e chiusura dei feretri
- Art. 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 10 Fornitura gratuita dei feretri
- Art. 11 Targhetta di Riconoscimento

Capitolo IV – TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 12 Definizione di trasporto funebre
- Art. 13 Del trasporto funebre e dell'attività funebre
- Art. 14 Modalità del trasporto e percorso
- Art. 15 Trasporti funebri gratuiti
- Art. 16 Norme generali per i trasporti
- Art. 17 Trasporto di ceneri e resti mortali
- Art. 18 Trasporto di persone decedute fuori abitazione
- Art. 19 Ricevimento di cadaveri, resti mortali e ceneri

TITOLO II - CIMITERI

Capitolo I – Cimiteri

- Art. 20 Cimiteri Comunali
- Art. 21 Disposizioni generali
- Art. 22 Reparti speciali nel cimitero
- Art. 23 Ammissione nel cimitero
- Art. 24 Piano cimiteriale
- Art. 25 Orario dei cimiteri
- Art. 26 Divieti di ingresso e condotta all'interno dei cimiteri

TITOLO III – SEPOLTURE

Capitolo I – Principi generali

- Art. 27 Tipi di sepolture
- Art. 28 Tariffe delle sepolture

Capitolo II – Sepolture ad Inumazione

- Art. 29 Disposizioni generali
- Art. 30 Scadenza delle sepolture ad inumazione

Capitolo III – Sepolture a Tumulazione

Art. 31 Disposizioni generali

Art. 32 Posa delle lapidi – Disposizioni generali

Art. 33 Epigrafi

TITOLO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Capitolo I – Esumazioni

Art. 34 Esumazioni ordinarie

Art. 35 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Art. 36 Esumazioni straordinarie

Capitolo II – Estumulazioni

Art. 37 Estumulazioni ordinarie

Art. 38 Estumulazioni straordinarie

Art. 39 Raccolta dei resti ossei

Art. 40 Resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

Art. 41 Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni ed altre attività cimiteriali – sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali

TITOLO V - CREMAZIONE

Art. 42 Oggetto e finalità

Art. 43 Autorizzazione alla cremazione

Art. 44 Affidamento e dispersione delle ceneri

Art. 45 Modalità di conservazione delle ceneri

Art. 46 Luoghi di dispersione delle ceneri

Art. 47 Sanzioni Amministrative

Art. 48 Senso comunitario della morte

Art. 49 Registri cimiteriali

Art. 50 Procedura

Art. 51 Deposito provvisorio

Art. 52 Informazione ai Cittadini

TITOLO VI - CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 53 Tipi e durata delle concessioni

Art. 54 Modalità di rilascio delle concessioni

Art. 55 Scadenza delle concessioni

Art. 56 Scadenza delle concessioni – Recupero dei materiali

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57 Efficacia delle disposizioni del regolamento

Art. 58 Cautele

Art. 59 Sanzioni

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capitolo 1 DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento è formulato in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.7.1934, del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), del D.P.R. 28.11.2000 n. 396 (Regolamento dello Stato Civile), delle Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993 e n. 10 del 31.7.1998, della L. 30.3.2001 n. 130, del Decreto Ministero della Salute del 9.7.2002, del D.P.R. n. 254 del 10.7.2003, della Legge Regionale della Toscana 31.5.2004 n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti), della Legge Regionale della Toscana 4.4.2007 n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri).

2. Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti ai cadaveri, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione e in genere attività connesse con la cessazione della vita.

3. Le definizioni contenute nel presente Regolamento hanno il seguente significato:

La salma è il corpo umano rimasto privo di funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;

Il cadavere è la salma una volta che sia stato eseguito l'accertamento di morte;

Il feretro è il contenitore dove viene riposto il cadavere da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi secondo il tipo di sepoltura o pratica funebre;

L'inumazione è la sepoltura del cadavere in terra;

La tumulazione è la sepoltura di feretri, cassette di resti mortali od urne cinerarie in opere murarie, loculi, tombe individuali in muratura, cripte, cappelle di famiglia, mausolei, ossari e cinerari;

La traslazione è il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero;

L'esumazione è l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;

L'estumulazione è l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;

La celletta ossario è un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni;

L'ossario comune è un luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;

La celletta cineraria è un manufatto, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;

Il cinerario comune è il luogo destinato alla raccolta indistinta (dispersione) ed alla conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti da cremazioni per espressa volontà in vita del defunto o per coloro per i quali gli aventi diritto abbiano provveduto diversamente;

I resti ossei sono le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni;

I resti mortali sono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, codificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione.

Art. 2 Attribuzioni in materia di Servizi di Polizia Mortuaria e Cimiteri

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, il quale si avvale per lo scopo:

a) della competente struttura dell'Azienda U.S.L. n. 6 di Livorno cui sono demandati tutti i compiti di cui al D.P.R. 10.9.1990 n. 285;

b) dell'Ufficio Comunale competente in materia di Servizi Demografici per quanto riguarda l'aspetto demografico e le autorizzazioni di competenza;

c) dell'Ufficio Comunale competente in materia manutenzione e gestione del territorio per quanto riguarda l'aspetto manutentivo, gestionale e di custodia dei Cimiteri e per quanto riguarda la redazione di Piani Regolatori dei Cimiteri e le concessioni edilizie di competenza ;

d) dell'Ufficio Comunale competente in materia di attività amministrativa per quanto riguarda l'aspetto finanziario, le concessioni cimiteriali, la cremazione, le esumazioni e le estumulazioni sia ordinarie che straordinarie con i relativi adempimenti di istruttoria, ricerca e controllo amministrativo-contabile;

e) dell'Ufficio Comunale competente in materia di attività economiche per quanto riguarda le autorizzazioni delle imprese pubbliche e private all'esercizio dei servizi di trasporto funebre ed attività funebre. Per attività funebre si intende il servizio finalizzato allo svolgimento delle seguenti prestazioni:

- disbrigo su mandato delle pratiche amministrative pertinenti;
- fornitura del feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale;
- trasporto di cadavere.

L'attività funebre è svolta da imprese che dispongono di mezzi, organizzazione e personale adeguati, costituite ai sensi del Libro V del Codice Civile o dai soggetti costituiti secondo il D. Lgs n. 267/2000

Art. 3 Responsabilità

1. Il Comune adotta le misure idonee a prevenire situazioni di pericolo a persone o cose all'interno dei cimiteri e non assume responsabilità per atti dannosi commessi da persone estranee al suo servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Coloro che causano danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto nel Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento

1. L'individuazione dei Servizi Cimiteriali gratuiti ed a pagamento, nonché l'applicazione delle relative tariffe è di competenza della Giunta Comunale.

2. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e dal regolamento.

3. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- la deposizione delle ossa in ossario comune e delle ceneri nel cinerario comune;
- le esumazioni e le estumulazioni rientranti nel turno ordinario;
- la fornitura del feretro, il trasporto funebre in ambito comunale, l'inumazione in campo comune

per le salme di persone sole o i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa o per il quale vi sia disinteresse da parte dei familiari e/o siano in carico ai servizi sociali territoriali in relazione al loro disagio economico, sempre che non vi siano persone o Enti ed istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto previsto dal presente regolamento. In questo caso occorre l'attestazione da parte dei servizi sociali.

4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite e soggette a revisione periodica con atto specifico della Giunta Comunale.

Art. 5 Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, in registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285 del 10/9/1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nei cimiteri:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7/8/1990, n. 241 e successive modificazioni.

g) la pubblicazione degli elenchi ai punti c, d ed e ha valore di notifica agli aventi causa dei provvedimenti di esumazione od estumulazione dei resti dei loro congiunti.

Capitolo II – DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 6 Depositi di osservazione ed obitori

1. Qualora il decesso avvenga in luogo pubblico o in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o presso il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato previa autorizzazione del medico del servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso.
2. La certificazione medica è titolo valido per il trasporto della salma purché il tragitto si svolga interamente all'interno della Regione Toscana.
3. L'Azienda Sanitaria Locale competente individua i depositi di osservazione e gli obitori nel rispetto delle vigenti prescrizioni normative.

Capitolo III – FERETRI

Art. 7 Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9 del presente Regolamento.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere ad eccezione della madre e del neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente in tessuti naturali o avvolto in lenzuola.

Art. 8 Verifica e chiusura dei feretri

1. La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del D.P.R. 285/1990, nonché in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive a quanto prescritto dagli artt. 18 e 25 ed infine l'avvenuto trattamento, antiputrefattivo, è certificato dal personale a ciò delegato dalla Azienda Sanitaria Locale del luogo di partenza, unitamente alla verifica dell'identità del cadavere. Alla partenza, a garanzia dell'integrità del feretro, e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo.
2. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato.

Art. 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90 e dai Decreti Ministero della Salute del 7.2.2002, 9.7.2002 e del 12.4.2007.
2. Qualora un cadavere già sepolto, venga esumato o estumulato, previa autorizzazione del competente ufficio comunale, per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura. Fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi dell'Azienda U.S.L. 6 di Livorno.
3. Qualora il cadavere provenga da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche del tipo di sepoltura cui è destinato.

Art. 10 Fornitura gratuita dei feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per i cadaveri di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è certificato dal Responsabile dei Servizi Sociali, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 11 Targhetta di Riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte.

2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Capitolo IV – TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 Definizione di trasporto funebre

1. Per trasporto funebre si intende il trasporto dei cadaveri.
2. Costituisce trasporto il trasferimento della salma/cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, ai cimiteri o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Il trasporto comprende anche il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie e la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso.
3. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del Regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 10/9/1990, n. 285, dalle vigenti disposizioni regionali di Igiene e di Polizia Mortuaria e, nell'ambito comunale, dalle norme del presente Regolamento.
4. L'A.S.L. vigila e controlla, ai fini igienici e sanitari, il servizio di trasporto di cadaveri nel caso si ravvisi l'esistenza di un rischio sanitario e conseguentemente propone al Sindaco i provvedimenti ritenuti necessari.

Art. 13 Del trasporto funebre e dell'attività funebre

1. Il trasporto funebre e l'attività funebre costituiscono attività libero imprenditoriale autorizzata dal Comune nel cui territorio ha sede l'impresa.
2. L'impresa funebre che operi nel territorio del Comune, indipendentemente da dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente Regolamento

Art. 14 Modalità del trasporto e percorso

1. Le autofunebri possono transitare in tutto il territorio comunale, compresa la Z.T.L. senza limitazione di orario. Il transito deve avvenire seguendo le normali direzioni di marcia indicate nelle ordinanze sul traffico, salvo quando ragioni di opportunità consigliano diversamente, previo consenso del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.
2. Il corteo funebre si svolge al passo, segue il percorso più breve evitando, se possibile, il transito e l'attraversamento delle vie di maggior traffico; sono ammesse brevi soste.
3. E' facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della cittadinanza, nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica.

Art. 15 Trasporti funebri gratuiti

1. Il Comune fornisce gratuitamente il servizio di trasporto funebre per i cadaveri di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è certificato dal Responsabile dei Servizi Sociali, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 16 Norme generali per i trasporti

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero - fuori dai casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino - o da Comune a Comune, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 285/90 nonché per i trasporti effettuati nel territorio della Regione Toscana a quanto previsto dall'art. 3 comma 3 della L.R. 4.4.2007, n. 18.
2. Il feretro, unitamente ai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento, è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, fino al raggiungimento della destinazione.
3. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
4. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato se non accompagnato:
- dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;

- dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
- da ogni altro eventuale documento richiesto dalle vigenti disposizioni di legge.

Tali documenti devono essere ritirati dal custode del cimitero alla consegna del feretro.

Art. 17 Trasporto di ceneri e resti mortali

1. Il trasporto fuori Comune di resti mortali e di ceneri deve essere autorizzato dal competente Servizio Comunale.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri non si applicano al trasporto di ceneri e di resti mortali.
3. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di adeguato spessore, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se è sconosciuto l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento e degli eventuali altri dati certi.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne di materiale resistente e tale da poter essere sigillata. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile. Ciascuna urna deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto e la data di nascita e di morte.

Art. 18 Trasporto di persone decedute fuori abitazione

1. Quando non ostino disposizioni di legge il Sindaco può autorizzare il trasporto del defunto dal luogo di decesso all'abitazione entro il territorio del Comune.
2. Quando ricorrono circostanze particolari o nel caso di speciali onoranze, il Sindaco può autorizzare anche il trasporto ad altra sede diversa dall'abitazione del defunto; il corteo funebre deve muovere da detta sede.
3. I cadaveri di persone decedute nelle proprie abitazioni, negli ospedali, istituti o luoghi di ricovero, per i quali non siano stati richiesti i funerali, vengono trasportati direttamente al cimitero.

Art. 19 Ricevimento di cadaveri, resti mortali e ceneri

1. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di cadaveri, di resti ossei, di resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono eseguite solo ed esclusivamente dal personale autorizzato ed alla presenza del necroforo.

TITOLO II CIMITERI

Capitolo I – Cimiteri

Art. 20 Cimiteri Comunali

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27.7.1934 n. 1265 e del D.P.R. 285/90, il Comune provvede al servizio di seppellimento nei seguenti cimiteri:

- La Lecciola di Marina di Campo
- San Piero
- Sant'Ilario
- Pianosa

2. Il cimitero storico di Marina di Campo in Via per Portoferraio n. 147 è stato dichiarato ufficialmente chiuso alle attività cimiteriali.

Art. 21 Disposizioni generali

1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Responsabile del servizio incaricato. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli art. 101, 102 e 105 del D.P.R. 285/90.
2. Competono esclusivamente al Comune le funzioni di cui agli artt. 51, 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90.

Art. 22 Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento di cadaveri ed alla conservazione di resti ossei, resti mortali, ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico (art. 100 D.P.R. 285/90).
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

Art. 23 Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti senza distinzione di origine, cittadinanza o religione i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel comune, al momento della morte, la propria residenza o parenti ascendenti e discendenti in linea retta e collaterali, ampliati agli affini, fino al quarto grado.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti i cadaveri di persone originarie del Comune di Campo nell'Elba o il cui coniuge o parenti di primo grado risultano essere già tumulati o inumati nei cimiteri del Comune.

Art. 24 Piano cimiteriale

1. Ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 285/90 gli uffici comunali devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio comunale, estesa anche alle zone di rispetto cimiteriale.
2. Tale planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi vecchi cimiteri o quando siano apportate modifiche ed ampliamenti.
3. Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il proprio piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza e nella tipologia delle sepolture, le disponibilità di posti, l'andamento medio della mortalità ed operare gli opportuni provvedimenti.

Art. 25 Orario dei cimiteri

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato con ordinanza del Sindaco. I visitatori sono tenuti a rispettare tali orari.

Art. 26 Divieti di ingresso e condotta all'interno dei cimiteri

1. E' vietato l'ingresso nei cimiteri alle persone che manifestino atteggiamenti non consoni al rispetto del luogo.
2. Nei cimiteri è vietato compiere qualsiasi atto o comportamento incompatibile con la destinazione del luogo.
3. Nell'interno dei cimiteri è vietata la vendita di oggetti, la distribuzione o l'esposizione di materiale pubblicitario, l'offerta di servizi.

TITOLO III SEPOLTURE

Capitolo I – Principi Generali

Art. 27 – Tipi di sepolture

1. Le sepolture nei cimiteri possono essere ad inumazione o a tumulazione. Sono ad inumazione le sepolture nella terra, sono a tumulazione tutte le altre sepolture in loculi, tombe individuali in muratura, cripte, cappelle di famiglia, mausolei, ossari e cinerari.
2. Per quanto attiene lo svolgimento e le modalità delle sepolture ad inumazione ed a tumulazione si applicano le norme contenute nel vigente Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 10.9.1990 n. 285).

Art. 28 – Tariffe delle sepolture

1. Le tariffe per tutte le tipologie di sepolture sono stabilite dalla Giunta Comunale.

Capitolo II – Sepulture ad Inumazione

Art. 29 – Disposizioni generali

1. L'inumazione è la sepoltura a terra. L'inumazione è il tipo di sepoltura che viene di norma praticato quando non sia richiesta una diversa sepoltura.
2. Nelle sepulture ad inumazione è vietata la sovrapposizione di feretri, ivi comprese le cassette contenenti i resti mortali e le ceneri di cadaveri cremati.
3. Ogni fossa di inumazione è contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici, sul quale è riportata l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto e fotografia. Ai privati non è consentito scegliere soluzioni diverse né collocare sulle sepulture lapidi, lastre sepolcrali ed ogni altro materiale che, coprendo gran parte della superficie del tumulo non permetterebbero la mineralizzazione dei cadaveri nei tempi di rotazione previsti.
4. La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 30 – Scadenza delle sepulture ad inumazione

1. Il tempo ordinario delle inumazioni è di quindici (15) anni. Ai fini della sistemazione dei resti mortali dei propri congiunti nelle cellette ossario, al termine delle sopraindicate scadenze, gli interessati dovranno presentare apposita istanza al Sindaco prima della scadenza stessa.

Capitolo III – Sepulture a Tumulazione

Art. 31 – Disposizioni generali

1. La tumulazione è la sepoltura di feretri, cassette di resti mortali od urne cinerarie in opere murarie, loculi, cripte, cappelle di famiglia, mausolei, ossari e cinerari costruite dal Comune o dai concessionari di aree in appositi spazi per conservarvi per un periodo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepulture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal presente regolamento.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme e le eventuali speciali prescrizioni tecniche previste dalle normative vigenti (di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90 e dell'art. 13.2 della Circ. Min. Sanità n. 24/93).
4. E' consentita la collocazione di più cassette di resti ossei ed urne cinerarie in un unico tumulo, anche in presenza di un feretro (art. 13.3 della Circ. Min. Sanità n. 24/93).

Art. 32 – Posa delle lapidi – Disposizioni generali

1. Nei colombari è concesso il collocamento di lapidi di chiusura dei loculi, di piccoli portavasi o portalampe in metallo od altro materiale, purché essi non sporgano sopra le fasce separanti dei vari loculi.
2. Il concessionario ha l'obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate, In caso di inottemperanza i lavori potranno essere effettuati dall'amministrazione comunale con addebito delle spese sostenute.

Art. 33 – Epigrafi

1. Sulle sepulture il concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome e la data di nascita e di morte della persona a cui il cadavere, i resti mortali o le ceneri si riferiscono. Non sono ammesse le abbreviazioni dei nomi che dovranno essere indicati nella forma risultante dagli atti di stato civile. I nomignoli, i diminutivi, i vezzeggiativi, i nomi d'arte sono consentiti solamente in seconda linea, e sempre che il carattere dei medesimi non contrasti con l'austerità del luogo.
2. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti o alla sacralità del luogo.

TITOLO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Capitolo I – Esumazioni

Art. 34 - Esumazioni ordinarie

1. L'esumazione è l'operazione di recupero dei resti ossei da terra. Si definisce ordinaria l'esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 15 anni.
2. Nei cimiteri il turno ordinario di esumazione nonché l'applicazione delle prescrizioni sulla mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali sono attuati secondo quanto previsto dagli articoli 82 e 85 del D.P.R. 285/90, Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31.7.1998 e D.P.R. n. 254 del 15.7.2003.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco.

Art. 35 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Annualmente vengono predisposti, per ciascun cimitero, gli elenchi con l'indicazione dei cadaveri per i quali è attivabile l'esumazione ordinaria. L'elenco è a disposizione dei cittadini presso l'ufficio competente e vengono altresì collocati appositi cartelli direttamente sui campi da esumare e tramite altre forme di pubblicità ritenute idonee.
2. Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall'ufficio e saranno annunciate con avvisi affissi all'albo pretorio dell'Ente, presso i cimiteri comunali e tramite altre forme di pubblicità ritenute idonee. A coloro che abbiano diritto è consentito di assistere all'operazione di verifica.
3. Nel caso il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione, sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione.
4. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette ossario o in altri loculi già in concessione.

Art. 36 – Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione di un cadavere si definisce straordinaria quando è effettuata anticipatamente, rispetto alla scadenza ordinaria. Le esumazioni straordinarie sono consentite nei limiti e con le modalità dettate dalla normativa nazionale agli artt. 83 e 84 del D.P.R. 285/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Può essere eseguita per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e previa autorizzazione del Comune, per traslazione ad altra sepoltura o per cremazione.
3. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 285/1990.
4. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del personale sanitario autorizzato dell'Azienda USL 6 di Livorno e dell'incaricato del servizio di custodia (necroforo).

Capitolo II – Estumulazioni

Art. 37 – Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono previo provvedimento del Sindaco; sono eseguite alla scadenza della concessione. Annualmente vengono predisposti, per ciascun cimitero, gli elenchi con l'indicazione delle scadenze delle concessioni dell'anno successivo.
2. Le estumulazioni ordinarie sono effettuate a cura del personale incaricato dal Comune.

Art. 38 – Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anche prima dello scadere della concessione. Esse si eseguono previo provvedimento del Sindaco su ordine dell'Autorità Giudiziaria, su richiesta dei familiari o di chi ne ha diritto ove si voglia traslare un cadavere per dargli altra diversa sepoltura nello stesso o in altro cimitero o per cremarlo.

2. Le estumulazioni straordinarie sono effettuate a cura del personale incaricato e debbono essere eseguite alla presenza del personale sanitario dell'Azienda USL n. 6 di Livorno.
3. Possono essere eseguite in qualunque periodo dell'anno alla presenza dell'incaricato della ASL che constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il suo trasferimento può essere effettuato senza pericolo della salute pubblica.

Art. 39 – Raccolta dei resti ossei

1. Sono resti ossei, le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione dei cadaveri, raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni.
2. Le ossa che si rinvencono sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. A richiesta degli aventi diritto, i resti ossei, possono essere cremati.
3. Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, da parte degli aventi diritto, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune.

Art. 40 – Resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

1. Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dall'incompleta scheletrizzazione di un cadavere decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione pari rispettivamente a dieci e venti anni (art. 3 c. 1 lettera b D.P.R. 254/2003).
2. Nel caso di non completa mineralizzazione del cadavere i trattamenti consentiti per i resti mortali all'esumazione ordinaria sono:
 - a) Permanenza nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
 - b) Trasferimento in altra fossa, nello stesso o in altro campo di inumazione;
 - c) Cremazione.
3. Nel caso di non completa mineralizzazione del cadavere i trattamenti consentiti per i resti mortali all'estumulazione ordinaria sono:
 - a) Inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile nel rispetto di ogni precauzione prevista dalla normativa vigente in materia a tutela della salute pubblica;
 - b) Cremati, purché in contenitore di materiale biodegradabile facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco e nel rispetto di ogni precauzione prevista dalla normativa vigente in materia a tutela della salute pubblica;
4. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato o estumulato.
5. Il trattamento dei resti mortali per i quali sussiste il disinteresse dei familiari o degli aventi causa viene ordinariamente individuato nella loro inumazione.
6. Per effettuare le suddette operazioni cimiteriali sono necessarie le autorizzazioni al trasporto, all'inumazione, alla tumulazione, all'esumazione, all'estumulazione, alla cremazione di resti mortali rilasciate dalla competente autorità comunale.

Art. 41 – Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni ed altre attività cimiteriali – sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali

1. La gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e da altre attività cimiteriali deve essere conforme a quanto previsto dagli articoli 4, 12 e 13 del D.P.R. 15/07/2003 n. 254.

TITOLO V CREMAZIONE

Art. 42 - Oggetto e finalità

1. Il presente titolo disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della Legge Regione Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti). Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/90 (ordinamento di polizia mortuaria), del DPR 254/03 (in materia di smaltimento rifiuti).

2. Il presente titolo, per gli aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione.

Art. 43 – Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione del cadavere, dei resti mortali, di ossa non può essere eseguita se non nei forni crematori autorizzati.

a) Cremazione di cadaveri

- a.1** La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile, sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:
- a)** disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b)** iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.
- a.2** In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
- a.3** Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.
- a.4** Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.
- a.5** Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione *all'Ufficiale di Stato Civile* del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.
- a.6** L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art. 3 comma 1. lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
- a.7** In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.
- a.8** Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.
- a.9** Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

b) Cremazione di resti mortali e di ossa

- b.1** Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 12 anni od estumulazioni dopo un periodo di 35 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione *dell'Ufficiale di Stato Civile*. Si definiscono **resti**

mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da Circ. MS 10 del 31 luglio 1998 e DPR 254 del 15 luglio 2003. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria possono:

- a) essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione;
 - b) essere avviati a cremazione;
- b.2** Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria possono:
- a) permanere nello stesso tumulo;
 - b) essere avviati a cremazione;
 - c) essere inumati in quadrati appositi.
- b.3** Sull'esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- b.4** È consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di inumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è stabilito ordinariamente in:
- a) 5 anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
 - b) 2 anni, nel caso si presenti ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.
- b.5** La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.
- b.6** Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, viene data pubblicità con pubbliche affissioni presso i campi comuni in esumazione e per le altre sepolture in scadenza presso l'anagrafe dei cimiteri.
- b.7** Con tali pubbliche affissioni viene informata preventivamente la cittadinanza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché del trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.
- b.8** In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero, il Sindaco, sentita l'A.U.S.L. competente, dispone la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:
- a) delle circostanze rilevate;
 - b) del periodo di effettuazione della cremazione;
 - c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
- b.9** Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o nei casi di cui al comma 9, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.
- b.10** L'Ufficiale di stato civile, l'A.S.L., il gestore del cimitero, sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del codice penale o di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall'articolo 411 del codice penale.

Art. 44 – Affidamento e dispersione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della legge R.T. 29/04 art. 2 comma 1. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001.
2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al

soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

3 Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L.R.T. 29/2004

4. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari (L.R. 29/04 art. 2, 4.)

5. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria). Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero

Art. 45 - Modalità di conservazione delle ceneri

L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) Tumulata:

1. La tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro.
2. La durata della tumulazione è prevista in 35 anni o frazioni annuali fino alla concorrenza di tale periodo
3. La tumulazione in sepoltura di famiglia o in loculo è per il periodo concesso o residuo.

b) Inumata in area cimiteriale:

1. L'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri.
2. La durata dell'inumazione è prevista in 15 anni.
3. Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo.
4. Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa.
5. L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.
6. Il servizio di inumazione delle ceneri è effettuato dal Comune.

c) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del d.p.r. 285/1990;

d) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 45 del presente regolamento.

Art. 46 - Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- a) nell'area a ciò destinata posta all'interno dei cimiteri comunali denominata "Giardino della Rimembranza";
- b) nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990 (dal momento della realizzazione);

- c) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- d) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
- e) in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- f) in aree private;
- g) nelle aree pubbliche appositamente individuate dalla Giunta Comunale;

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

4. La dispersione in mare è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

Art. 47 – Sanzioni Amministrative

1. La violazione delle disposizioni contenute al precedente articolo 47) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

2. Le violazioni di cui all'art. 2 della Legge 130/01 sono punite con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da euro 2.582,28 a euro 12.911,42.

Art. 48 Senso comunitario della morte

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto all'articolo 2, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui alla legge RT 29/2004, è realizzata nel cimitero apposita targa individuale, a carico dell'affidatario, riportante i dati anagrafici del defunto. La permanenza della targa è prevista in *40 anni*.

2. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Art. 49 – Registri cimiteriali

1. Deve essere predisposto apposito Registro nel quale deve essere evidenziato:

- a) l'affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre che ai dati del defunto;
- b) il luogo di dispersione delle ceneri.

2. I dati di tale registro dovranno essere comunicati alla Regione Toscana per le competenze ad essa spettanti.

Art. 50 – Procedura

1) Procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri:

1.1 Presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri, ai sensi della L.R. 29/04.

1.2 Nella istanza dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza

2) procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004 come sotto indicata:

2.1 Presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ai sensi della L.R. 29/04.

2.2 Nella istanza dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente ai sensi dell'art. 2 comma 1) della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004;
- b) In forma di dichiarazione, il luogo ove disperdere le ceneri, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004, nonché l'indicazione del luogo ove l'urna cineraria vuota sarà conservata ovvero le modalità di smaltimento, nel rispetto della normativa vigente.
- c) gli estremi dell'Autorizzazione dell'Ente e/o o soggetto privato proprietari del luogo ove saranno disperse le ceneri, autorizzazione da allegare all'istanza;
- d) in forma di dichiarazione, che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;

2.3 In forma di dichiarazione, l'affidatario dovrà dare comunicazione dell'avvenuta dispersione.

Art. 51 – Deposito provvisorio

1. E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 12 mesi dell'urna cineraria presso il Cimitero Comunale. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al Cinerario Comune.

Art. 52 – Informazione ai Cittadini

1. Il Comune di Campo nell'Elba promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, anche nel riguardo degli aspetti economici, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.

**TITOLO VI
CONCESSIONI CIMITERIALI**

Art. 53 – Tipi e durata delle concessioni

1. Le sepolture a tumulazione sono tutte della durata di anni 35 e sono soggette al pagamento di una tariffa. Le relative concessioni sono le seguenti:

- a) Colombari, per i quali la concessione è fissata in anni 35 ed è rinnovabile;
- b) Cellette ossario, (comunemente chiamate "ossarini") per le quali la durata della concessione è fissata in 50 ed è rinnovabile;
- c) Cellette cinerarie, per le quali la durata della concessione è fissata in 50 ed è rinnovabile;

2. La decorrenza della concessione coincide con la data della sepoltura.

Art. 54 Modalità di rilascio delle concessioni

1. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.

2. La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile.

3. L'atto di concessione deve indicare:
- a) La natura della concessione;
 - b) L'inizio e la fine della concessione;
 - c) La durata;
 - d) La/e persona/e concessionaria/e;
 - e) Il cadavere, resti ossei, resti mortali o ceneri destinate ad esservi accolte;
 - f) Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
 - g) Il diritto d'uso di una sepoltura che lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
4. Non è ammessa la concessione in disponibilità a persone viventi.
5. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda.
6. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune.
7. Le sepolture, oggetto delle concessioni scadute, rientreranno nella libera disponibilità del Comune.

Art. 55 Scadenza delle concessioni

1. Alla scadenza delle concessioni dei colombari rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento, gli interessati potranno chiederne il rinnovo per un periodo pari a quello stabilito dalla prima concessione oppure potranno chiedere la concessione di una celletta ossario per tumularvi i resti mortali.
2. Alla scadenza delle concessioni delle cellette ossario rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento gli interessati potranno chiederne il rinnovo per un periodo pari a quello stabilito dalla prima concessione. In mancanza i resti mortali saranno depositati nell'ossario comune.
3. Alla scadenza delle concessioni per urne cinerarie rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento, gli interessati potranno chiederne il rinnovo per un periodo pari a quello stabilito dalla prima concessione oppure potranno chiedere di conservare le ceneri all'interno di altra sepoltura preesistente fino alla scadenza della concessione. In mancanza di tali richieste le ceneri saranno disperse nell'apposita area cimiteriale detta "Giardino della Rimembranza".
4. Non sono rinnovabili le concessioni delle tombe in muratura in terra. Allo scadere della concessione, gli interessati potranno chiedere la concessione di una celletta ossario per tumularvi i resti mortali.

Art. 56 Scadenza delle concessioni – Recupero dei materiali

1. Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture sia ad inumazione sia a tumulazione, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla sepoltura – eccettuati i ritratti – passeranno in proprietà del Comune.
2. E' in facoltà dell'Amministrazione Comunale, su istanza degli interessati presentata prima dell'anzidetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi ed alla loro importanza artistica e storica.

TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE

Capitolo I – Norme transitorie e disposizioni finali

Art. 57 Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore una volta approvato dal Consiglio Comunale e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.
2. Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si considera abrogato il Regolamento relativo alle cremazioni, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 22/04/2009.
4. Per quanto non espressamente previsto nel Regolamento si fa riferimento al D.P.R. n. 285/1990 e successive modificazioni ed ogni altra normativa vigente in materia, salvo i casi di emergenza sanitaria o di

igiene pubblica di cui all'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 per i quali il Sindaco è competente all'adozione dei provvedimenti ivi richiamati.

Art. 58 Cautele

1. Chi domanda un qualsiasi servizio, concessione, apposizione di croci cippi ecc, si intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art 59 Sanzioni

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi e regolamenti e quando non costituiscano infrazione al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con D.P.R. 29/07/1934 n. 1265 e successive modificazioni o al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990 n. 285, sono accertate e punite ai sensi della normativa vigente.

